



## **Decreto Dirigenziale n. 66 del 02/05/2016**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO: ART. 208 D.LGS 152/06. SOCIETA' CASTALDO S.P.A - IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI PREVISTO NEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO (NA) ALLA LOCALITA' " STARZA" O "STARZOLLA" ( FG. N. 3 PART.LLE NN. 100 E 101). DINIEGO AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 D.LGS 152/06 E SS.MM.II.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- a. che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b. che con D.G.R.C. n. 81/2015 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei succitati impianti;
- c. che il geom. Raffaele D'Angelo, nella qualità di Legale rappresentante della Società Castaldo S.p.A., con nota acquisita in data 08/01/2015 prot. n. 2015.0006210, ha richiesto l'autorizzazione unica ex art.208 D.Lgs 152/2006 per un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi con operazioni R12, R13, R3 e R5, da realizzarsi nel Comune di Pomigliano d'Arco (NA) località "Starza" o "Starzolla";
- d. che la documentazione trasmessa – risultata carente, sulla base della preistruttoria effettuata, di parte degli atti indicati dalla D.G.R. n. 81/2015 - è stata successivamente integrata dalla Società con documentazione acquisita agli atti con prot. n. 2015.0865723 del 14/12/2015 e prot. n. 2016.0199913 del 22/03/2016 e consta dei seguenti atti:
  1. Istanza in bollo;
  2. Copia dell'atto notarile di compravendita dell'area;
  3. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA resa dal legale rappresentante;
  4. Ricevuta di versamento per spese istruttorie di 520,00 Euro, versate in data 29/12/2014, ai sensi della D.G.R. 1411/2007;
  5. Nomina ed accettazione del Responsabile tecnico;
  6. Autocertificazione del responsabile tecnico sull'esperienza maturata di cui al punto 1.3 della D.G.R. n. 81/2015 e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei titoli posseduti;
  7. Dichiarazione del Responsabile tecnico sul possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 comma 4 del D.M. 406/98;
  8. Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 159/2011 dal legale rappresentante, dal Direttore tecnico e dai soggetti che costituiscono la Società Castaldo S.p.A., comprensiva della dichiarazione dei familiari conviventi di maggiore età;
  9. Dichiarazione resa dal legale rappresentante circa la ristrutturazione dell'immobile presente all'interno dell'impianto avvenuta con S.C.I.A. presentata al Comune in data 22/04/2013 pratica n. 154/2013 prot. n. 2013/00017702;
  10. Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data 9/11/2010;
  - 10.A Stralcio Piano Regolatore Generale – Stralcio Estratto Catastale;
  11. Autocertificazione del tecnico sulla destinazione urbanistica del sito comprensiva dei vincoli insistenti sull'area;

12. Dichiarazione di conformità del progetto presentato in forma cartacea e quello inviato su supporto digitale;
13. Relazione Tecnica progettuale;
14. Relazione tecnica integrativa;
15. Relazione tecnica integrativa 02;
16. Stralcio corografia 1:25.000 e cartografia 1.5.000;
17. Stralcio Catastale;
18. Stralcio P.R.G.;
19. Relazione di ripristino ambientale;
20. Preliminare e prime indicazioni PSC ai sensi del D. Lgs 81/08;
21. Planimetria generale con lay-out;
22. Planimetria di progetto con servitù;
23. Planimetria generale con schema della viabilità interna di conferimento;
24. Planimetria generale con schema di convogliamento delle reti fognarie;
25. Planimetria generale con schema di convogliamento delle emissioni in atmosfera;
26. Schema impianto antincendio;
27. Planimetria di progetto con fotogrammi e servitù;
28. Schema impianto elettrico;
29. Pianta impianto selezione multimateriale - Pianta copertura - Prospetto ovest – Sezione A-A;
30. Schede tecniche attrezzature;
31. Relazione di idoneità del suolo e sottosuolo in relazione all'intervento che si intende realizzare;
32. Scheda di inquadramento urbanistico come da allegato 1.c) alla D.G.R. n.81/2015.

## RILEVATO

- a. che alla Conferenza di Servizi indetta e convocata da questa Amministrazione, per l'approvazione del progetto dell'impianto de quo, svoltasi in data 13/04/2016, il cui verbale si richiama, sono stati invitati il Comune di Pomigliano d'Arco, la Città Metropolitana di Napoli, l'ASL NA 3, l'ATO 3, l'Arpac Dipartimento Provinciale di Napoli, l'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, l'Enel Distribuzione Macro Area, la Società Snam Rete Gas, la Società proponente Castaldo S.p.A.,
- b. che nella citata conferenza è emerso quanto segue e sono stati espressi i seguenti pareri:

b.1 il progetto dell' impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti, per il quale è stata richiesta l' autorizzazione ex art.208, prevede che lo stesso venga realizzato su di un'area di circa 41.212 mq, particelle n. 100 e n.101 del Foglio n. 3 del Comune di Pomigliano d'Arco. La particella n.100 ricade in " Zona F4 – Trattamento Rifiuti", mentre la particella 101 in "Zona E2.1 – Aree Boscate. L'intera area non risulta sottoposta a vincoli specifici e non rientra tra le aree a rischio idrogeologico perimetrate dalla competente Autorità di Bacino. Dalla planimetria di "progetto con servitù", si evince che nella zona nord dell'impianto vi è la presenza di un elettrodotto aereo, mentre lungo il lato est dello stesso è posizionata una condotta interrata della Società Snam. In tale zona vi è anche la presenza di una "Cameretta di ispezione Arin". Il progetto presentato prevede che l'impianto si estenderà per circa il 90% sulla particella n. 101 (Zona E2.1 – Aree Boscate ) e solo per il 10% sulla particella n.100 su cui, secondo il vigente P.R.G. del Comune di Pomigliano, è possibile realizzare impianti di trattamento rifiuti. L'impianto proposto prevede attività di cernita e selezione R12 e di messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi e attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi. Qualora autorizzato, trattandosi di impianto da realizzarsi per la maggior parte su un'area che il Comune ha destinato ad attività diversa e non compatibile con quella di cui si chiede l'autorizzazione, l'approvazione del progetto ai sensi del co.6 dell'art.208 D.Lgs 152/2006 produrrà l'effetto di variare automaticamente il P.R.G. approvato dal Comune di Pomigliano d'Arco;

b.2 l'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, con nota prot. n. 836 del 24/03/2016 acquisita agli atti in data 31/03/2016 prot. n. 2016.0221166, ha rappresentato che *"l'intervento è ammissibile per i profili di competenza, in quanto l'area dell'impianto non risulta classificata a rischio e quindi non è soggetta al parere di cui all'art. 7 delle venti norme tecniche di attuazione del PSAI"*;

b.3 la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. n. 149473 del 12/04/2016, acquisita in data 13/04/2016 al prot. n. 2016.0252002, ha richiesto le seguenti integrazioni:

b.3.1 autocertificazione a firma di un tecnico abilitato attestante la capacità produttiva dell'impianto ai sensi della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 13 luglio 2004;

b.3.2 scheda tecnica del macchinario, riportante le dimensioni, la potenza, la portata (minima e massima) ed il tipo di alimentazione;

b.3.3 grafici (prospetti e sezioni) dei bacini di contenimento per i rifiuti liquidi;

b.3.4 grafico sul quale venga individuata chiaramente l'insistenza dell'impianto sulle particelle n. 100 e n. 101 del foglio 3 del Comune di Pomigliano d'Arco.

b.4 il rappresentante della Società Snam Rete Gas ha depositato agli atti la nota prot. n. CCASE/128 del 13/04/2016 in cui dichiara che la documentazione visionata non è esaustiva per cui non è possibile esprimere, in assenza di ulteriore documentazione progettuale di dettaglio, il parere sulla compatibilità della costruenda opera con gli impianti della Snam;

b.5 il rappresentante dell'Enel ha dichiarato di aver ricevuto esclusivamente la nota di convocazione della Conferenza, ma non la documentazione progettuale, motivo per il quale non può esprimere il proprio parere;

b.6 il rappresentante del Comune di Pomigliano d'Arco ha depositato agli atti della Conferenza la nota prot. n. 7267 del 13/04/2016 a firma del Dirigente del VI Settore Ing. Ciro Cusano, con cui il comune rappresenta tutti gli elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto ed esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto. Nella citata nota il Comune ha evidenziato testualmente quanto segue:

1. *“ L'impianto proposto è incompatibile sia rispetto agli attuali che ai futuri strumenti pianificatori comunali; infatti, il lotto sul quale è prevista la realizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti è prevalentemente (circa il 90%) destinato ad AREE BOScate (Zona E.2.1) all'interno della quale le norme di attuazione vietano la costruzione di strade e volumi edificatori ad eccezione di quelli previsti nel PRG. Infatti, come si evince anche dal certificato di destinazione urbanistica allegato alla procedura progettuale, la funzione di queste aree è quella di creare un" polmone verde" a servizio del centro abitato in considerazione della vicinanza dell'area industriale e delle infrastrutture viarie che già sono causa di inquinamento ambientale. Solo in piccola parte, l'area oggetto del potenziale intervento ricade in zona destinata a impianti tecnologici, attrezzature militari e trattamento dei rifiuti (Zona F4), ma, come si evince sempre dal certificato di destinazione urbanistica allegato, in tali zone, il Piano si attua per intervento diretto in casi di attrezzature pubbliche realizzate da enti pubblici, mentre, attraverso piani di attuazione da realizzarsi mediante la stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale. E' evidente che la proposta progettuale, inoltre, non rispetta gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione.*
2. *L'impianto proposto è incompatibile dalle previsioni del PTCP adottato dalla Citta Metropolitana di Napoli (ex provincia di Napoli) che ha individuato la zona come " aree e complessi per servizi e attrezzature pubbliche sovra comunali". Infatti, tale piano prevede la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera. E' evidente che un impianto del genere è assolutamente incompatibile con tale previsione pianificatoria provinciale; con l'adozione del PTCT sono, inoltre, entrate in vigore le Norme di Salvaguardia che vietano nuove edificazioni nelle zone non compatibili;*
3. *La progettazione proposta nasce da un assunto errato quando, nella relazione tecnica progettuale, viene affermato che l'intera area è già destinata a impianti di trattamento rifiuti. Infatti, si precisa che l'unico impianto in passato presente era l'ex l'impianto di trasfenza e stoccaggio della società che gestisce il servizio di igiene urbana sul Comune di Pomigliano d'Arco autorizzato con ordinanza sindacale ex art. 90 del D.Lgs 152/06. Tale impianto dall'anno 2016 non è stato più autorizzato e, attualmente, il lotto è utilizzato unicamente come trasbordo giornaliero dei rifiuti urbani. Non sono più presenti attività di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti. E' prevista in quel lotto la realizzazione di un'isola ecologica a servizio dei cittadini di Pomigliano d'Arco ma, all'attualità, tale previsione progettuale è sospesa in considerazione dell'adozione del PTCT della ex provincia di Napoli e, conseguente, della entrata in vigore delle norme di salvaguardia che vietano qualsiasi nuova edificazione.*
4. *L'impianto proposto è incompatibile dal punto di vista ambientale: il Comune di Pomigliano d'Arco è, con il Comune di Napoli e quello di S. Vitaliano, tra quelli che hanno registrato subito più superamenti dei limiti stabiliti per norma sulle polveri sottili tant'è che il Sindaco di Pomigliano d'Arco ha dovuto, più volte, imporre il divieto di circolazione delle auto. Tra l'altro, la centralina di rilevazione dell'Arpac è localizzata all'interno del rifugio municipale per cani confinante con il lotto oggetto della proposta progettuale. Appare evidente che un'attività di triturazione, vagliatura e stoccaggio di inerti realizzata all'aperto, anche considerando una fase di bagnatura andrebbe ad aggravare ulteriormente una situazione di per sé già precaria.*
5. *Nell'area, inoltre, è presente una servitù acquedottistica non segnalata nel progetto proposto. La valutazione dell'impatto acustico, soprattutto per quanto riguarda la parte di macinazione degli inerti da realizzarsi all'esterno è stata espletata ipotizzando una immissione di 90 db supportata da alcuna scheda tecnica del trituratore previsto.”*
- b.7 *il rappresentante dell'ASL ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto dichiarando di condividere quanto rappresentato dal Comune al punto 4) segnatamente che la realizzazione dell'impianto aggraverebbe la situazione ambientale per la produzione di polveri PM 10 che, per quanto possano essere mitigate con opportuni impianti di abbattimento e captazione, non possono comunque essere annullate;*
- b.8 *l'ARPAC non ha partecipato alla conferenza, né trasmesso il proprio parere;*

- b.9 la Regione, alla luce dei pareri negativi espressi dal Comune e dall'ASL, ha ritenuto inutile acquisire le integrazioni richieste dagli altri Enti partecipanti alla Conferenza, in quanto, pur se le stesse fossero valutate favorevolmente, non determinerebbero una diversa volontà della Regione che è quella di non approvare il progetto in variante al PRG comunale, per quanto evidenziato dal Comune e dall'ASL. E' stato chiesto alla Società e ai suoi legali se intendessero fare osservazioni o controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90;
- b.10 l'avvocato della Società proponente ha dichiarato: *"formulando ogni più ampia salvezza di impugnativa, si limita ad osservare che il pacifico contrasto con lo strumento urbanistico opposto dal Comune e recepito dall'Autorità competente appare tautologico ed immotivato rispetto all'impianto normativo previsto dall'art. 208 T.U. in materia ambientale, specie se si prescinde da ogni valutazione di merito sul progetto. Non ritiene di dover presentare ulteriori osservazioni scritte e/o documentazione integrativa entro il termine previsto dall'art. 10 bis L.241/90"*;
- b.11 il rappresentante del Comune, a fine seduta, ha ribadito *"il parere negativo non è limitato unicamente alla incompatibilità urbanistica ma, essendo stato il progetto attentamente valutato nel merito, è dettato dalla incompatibilità ambientale"*.

## CONSIDERATO

- a. che, se è vero che la normativa nazionale non esclude che gli impianti di trattamento rifiuti possano essere realizzati anche in aree non industriali, nel valutare la compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali non si può prescindere dalle esigenze di carattere urbanistico-territoriali e dall'interesse del Comune a che l'impianto non venga localizzato su un sito che per il 90% è destinato ad aree boscate.
- b. che il Comune con tale previsione urbanistica intende *"creare un polmone verde a servizio del centro abitato in considerazione della vicinanza dell'area industriale e delle infrastrutture viarie che sono già causa di inquinamento ambientale"* e l'approvazione con la conseguente realizzazione del progetto proposto non solo vanificherebbe l'intento del comune, ma aggraverebbe la situazione ambientale per quanto rappresentato dal citato ente nel proprio parere al punto 4) condiviso anche dall'A.S.L.. Il progetto prevede attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, costituiti da inerti polverulenti, attività di pretrattamento R12 e messa in riserva R13 per rifiuti non pericolosi tra cui i codice CER 200108, 200201, 200302, rifiuti putrescibili e messa in riserva R13 per rifiuti pericolosi;
- c. che questa Regione, autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, ritiene il progetto non compatibile con le esigenze territoriali e ambientali, e, pertanto, non autorizzabile in variante al P.R.G. del Comune di Pomigliano d'Arco. (cfr sent.TAR Campania, Napoli, I.n.15600 del 2007,TAR Campania, Sez.I, n.3243 del 17.06.2011 in cui *"solo quando il progetto dovesse essere ritenuto compatibile con queste esigenze, in base ad un apprezzamento evidentemente discrezionale, potrà essere autorizzato con contestuale variante ex lege alla strumentazione urbanistica"*);
- d. che eventuali pareri favorevoli espressi dagli altri enti partecipanti alla conferenza, a valle dell'esame di integrazioni progettuali, non avrebbero determinato una diversa volontà della Regione che è quella di non approvare l'impianto proposto dalla società Castaldo S.p.A in presenza del parere negativo del comune, ente esponenziale degli interessi della collettività locale, che assume carattere prevalente rispetto agli altri pareri.

## RITENUTO

- a. di denegare, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri non favorevoli espressi dal Comune di Pomigliano d'Arco e dell'ASL NA 3, l'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs 152/06 alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Comune di Pomigliano d'Arco alla

località “Starze” o “Starzolla” (Foglio n. 3 part.IIe n. 100 e n.101), richiesta dalla società Castaldo S.p.A.

#### VISTO

il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;  
la L.241/90 e ss.mm.ii.;  
la D.G.R. n. 81/2015;  
la D.G.R. n. 478/2012 e s.m.i.;  
il D.P.G.R. n. 88 del 06/04/2016

Alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché della proposta del Responsabile del procedimento di adozione del presente provvedimento

#### DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **DENEGARE**, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri non favorevoli espressi dal Comune di Pomigliano d'Arco e dall'ASL NA 3, alla società Castaldo S.p.A. l'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs 152/06 alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Comune di Pomigliano d'Arco (NA) alla località “Starze” o “Starzolla” (Foglio n. 3 part.IIe n. 100 e n.101), richiesta con nota acquisita in data 08/01/2015 prot. n. 2015.0006210.
2. **NOTIFICARE** il presente provvedimento alla società Castaldo S.p.A. - sede legale via Cesario Console n. 3 – 80132 Napoli.
3. **TRASMETTERE** il presente decreto al Comune di Pomigliano d'Arco, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA 3, all'ATO 3, all'A.R.P.A.C.- Dipartimento Provinciale di Napoli, all'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, all'Enel distribuzione macro area, alla società Snam Rete Gas e all'O.R.R.
4. **INVIARE** per via telematica, copia del presente provvedimento al Gabinetto della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Il Dirigente  
Dott.ssa Lucia Pagnozzi